

REGOLAMENTO ISEE

Art. 1. Ambito di applicazione

1. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

2. Il presente regolamento individua, in conformità al D.P.C.M del 5/12/2013, n. 159, e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7/11/2014, le modalità generali di applicazione dell'I.S.E.E. per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni comunali agevolate, collegate nella misura e/o nel costo a carico degli utenti alla situazione economica dei beneficiari e/o la cui erogazione è limitata a soggetti che risultano in una determinata situazione economica.

Ai fini del presente Regolamento, in base all'art. 1 del DPCM del 5/12/2013, n. 159, valgono le seguenti definizioni:

- a) ISEE: indicatore della situazione economica equivalente;
- b) ISE: indicatore della situazione economica;
- c) Scala di equivalenza: la scala di cui all'allegato 1 del DPCM del 5/12/2013, n. 159;
- d) Prestazioni sociali: si intendono, ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- e) Prestazioni sociali agevolate: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- f) Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 1. di sostegno e di aiuto domestico familiari finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 2. di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 3. atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
- g) Prestazioni agevolate rivolte a minorenni: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
- h) Richiedente: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
- i) Beneficiario: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;
- j) Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti: persone con le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3 del DPCM del 5/12/2013, n. 159;

- k) Ente erogatore: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
- l) DSU: dichiarazione sostitutiva unica;
- m) Dichiarante: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

Art. 2. Finalità

L'Amministrazione intende sottolineare, nell'accesso ai servizi e alle prestazioni, i principi di gradualità, equità, imparzialità e solidarietà, mantenendo in essere l'equilibrio tra gli oneri dei servizi a carico dell'utenza e la fiscalità generale.

Art. 3. Criteri di accesso ai servizi e alle prestazioni agevolate e contribuzione al costo da parte dei beneficiari.

1. L'Amministrazione Comunale, come previsto dalla normativa vigente, individua nell'I.S.E.E. del nucleo familiare il parametro di riferimento per la determinazione e/o l'accesso a prestazioni assistenziali e sociali agevolate, i benefici economici, le agevolazioni nell'accesso a servizi o benefici, di cui alle normative vigenti.
2. Le fasce ISEE e le formule di progressione lineare della percentuale di contribuzione e le corrispondenti tariffe saranno deliberate con apposita deliberazione di giunta comunale.
3. Per l'accesso a particolari prestazioni o servizi, l'Amministrazione Comunale potrà prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori e differenziati di selezione dei beneficiari, nei limiti indicati dall'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 4. Determinazione della composizione del nucleo familiare.

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), come indicato nell'art. 3 DPCM 159/2013, fatte salve le particolari modalità di individuazione del nucleo familiare previste dagli artt. 6, 7 e 8 del medesimo DPCM.
2. Ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. L'attestazione ISEE può essere utilizzata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell'accesso ai servizi di pubblica utilità.

Art. 5. Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è calcolato come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE), definito sulla base dei redditi, delle spese e delle franchigie previste dalla normativa, combinato con il 20 % dell'Indicatore della Situazione Economica Patrimoniale (ISP), ed il parametro della scala di equivalenza, riferita al numero dei componenti del nucleo familiare:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISR} + (\text{ISP} \times 0,2)}{P}$$

dove ISR: Indicatore della situazione reddituale;
P: parametro della scala di equivalenza.

Art. 6. Dichiarazione Sostitutiva Unica.

1. Ogni cittadino che intende avvalersi delle prestazioni indicate nell'articolo 3 del presente regolamento, dovrà presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.
2. La dichiarazione ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Decorso tale termine, non si potrà utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste.
3. Qualora un cittadino intenda far rilevare i mutamenti della condizione familiare e/o economica del proprio nucleo familiare, egli può presentare, entro il periodo di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica, una nuova dichiarazione. L'Ente erogatore può richiedere una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata in caso di accertamento delle variazioni del nucleo familiare.
4. In caso di presentazione di una nuova DSU di variazione, gli effetti del nuovo Indicatore decorrono a partire dal mese successivo in caso di agevolazione tariffaria, e dalla data di presentazione in caso di concessione di prestazioni e/o benefici.
5. Il cittadino può presentare la DSU presso i Centri di Assistenza Fiscale abilitati oppure direttamente all'INPS, in via telematica.
6. I soggetti incaricati della ricezione della DSU trasmettono in via telematica, entro i successivi quattro giorni lavorativi, i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS rilasciando al dichiarante la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU.
7. Entro dieci giorni lavorativi, sulla base dei dati auto-dichiarati e di quelli acquisiti dall'Agenzia delle Entrate o presenti nei propri archivi, l'INPS rende disponibile l'ISEE. Nel caso in cui trascorrono 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU senza che il dichiarante abbia ricevuto l'attestazione, è possibile compilare l'apposito modulo integrativo per autodichiarare i dati per il calcolo dell'ISEE ed ottenere un'attestazione provvisoria, valida fino al momento del rilascio dell'attestazione precedentemente richiesta.
8. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti del nucleo familiare possono comunque presentare al servizio comunale la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE; fino a tale data la prestazione non potrà comunque essere erogata o concessa.
9. Nella DSU il dichiarante: è tenuto ad indicare tutti i dati richiesti dalle norme vigenti e dalle istruzioni approvate con D. M. del 7/11/2014; deve attestare che quanto dichiarato corrisponde al vero ed è accertabile o documentabile su richiesta dell'ente competente; di essere a conoscenza che per il calcolo dell'ISEE è necessario acquisire direttamente informazioni su redditi e trattamenti in possesso degli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare; di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli da parte degli enti competenti e da parte della Agenzia delle Entrate e che, ove emergano divergenze, ne verrà data comunicazione alla Guardia di Finanza.
10. Il dichiarante attesta altresì di essere a conoscenza che, nel caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati, sarà irrogata una sanzione da parte degli enti erogatori da 500 a 5.000 €, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78.

Art. 7. Determinazione ed applicazione del valore dell'ISEE al fine dell'erogazione della prestazioni agevolate.

1. A seguito della richiesta all'Amministrazione Comunale di una prestazione o un servizio tra quelli indicati nell'art. 1 del presente regolamento, l'Ufficio ricevente provvede, su indicazione dell'interessato, ad acquisire l'attestazione rilasciata dall'INPS e riportante il valore dell'ISEE in corso di validità ed i dati utilizzati per il suo calcolo.
2. Nei casi di seguito indicati l'Ufficio ricevente, prima dell'acquisizione dell'attestazione di cui al precedente comma, deve richiedere all'interessato la presentazione di una nuova DSU o dei modelli integrativi previsti, al fine dell'aggiornamento della DSU eventualmente presentata in precedenza:
 - a) nel caso in cui non sia stata ancora presentata una DSU per il nucleo familiare di riferimento del richiedente;
 - b) nel caso in cui l'ultima DSU presentata per il nucleo familiare del richiedente non sia più in corso di validità;
 - c) nel caso in cui sia necessario determinare il valore dell'ISEE secondo le particolari modalità previste degli artt. 6 e 7 del DCPM 159/2013 e il richiedente non sia già in possesso dell'attestazione ISEE richiesta per tali particolari situazioni.
3. Per le prestazioni e i servizi in corso di erogazione sulla base di un determinato valore dell'ISEE, qualora la validità della DSU venga a scadere durante il periodo di erogazione, l'Ufficio competente deve richiedere al beneficiario la presentazione di una nuova DSU che sostituisce integralmente quella precedente a decorrere dal mese di febbraio successivo alla scadenza.

Per i servizi scolastici rimane valida la DSU che fa riferimento al primo degli anni solari interessati dall'anno scolastico.
4. L'interessato ha in qualunque momento facoltà, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del DCPM 159/2013, di presentare una DSU aggiornata, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni economiche ai fini del calcolo dell'ISEE.
5. L'interessato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del DPCM 159/2013 ha altresì la facoltà di presentare in un qualunque momento una DSU al fine del calcolo dell'ISEE corrente previsto dal medesimo art. 9 e di richiedere l'applicazione dell'ISEE corrente per tutto il periodo di validità del corrispondente ISEE ordinario.
6. Il valore dell'ISEE determinato in base ad una nuova DSU presentata per iniziativa dell'interessato, incluso il valore dell'ISEE corrente, ha effetto a decorrere dal periodo di erogazione del servizio per il quale, al momento della presentazione, non è ancora scaduto il termine per il pagamento della quota di contribuzione a carico dell'utente, senza alcun diritto di ottenere qualsivoglia sgravio o rimborso relativamente ai periodi precedenti.
7. La presentazione della DSU non è obbligatoria se la prestazione o il servizio richiesto può comunque essere erogato.
8. Il richiedente che dichiara di non voler presentare la DSU o che non provvede a presentarla entro il termine, non inferiore ai dieci giorni, assegnato dall'Ufficio competente, dovrà corrispondere per l'erogazione del servizio l'importo massimo della contribuzione prevista, con decorrenza dal mese successivo per le prestazioni ed i servizi in corso di erogazione.
9. Ai sensi dell'art. 11, comma 5 del DPCM 159/2013 e dell'art. 3, comma 3 del DM 7/11/2014, l'interessato può richiedere l'erogazione di un servizio o di una prestazione anche presentando un'attestazione ISEE riportante omissioni o difformità tra quanto indicato nella DSU e quanto rilevato dall'INPS e/o dall'Agenzia delle Entrate. In tale caso l'Ufficio competente richiede idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU: l'ammissione al servizio o alla prestazione richiesta

e/o l'applicazione di una quota agevolata di contribuzione al relativo costo potranno aver luogo solo a seguito della conclusione positiva dell'esame della documentazione presentata.

10. Nel caso previsto dall'art. 11, comma 8 del DCPM 159/2013, l'interessato può richiedere l'erogazione di un servizio o di una prestazione presentando un'attestazione ISEE provvisoria, rilasciata sulla base dell'autocertificazione di tutte le componenti reddituali e patrimoniali e valida fino al momento del rilascio dell'attestazione ISEE definitiva da parte dell'INPS. In tali casi l'Ufficio competente provvede appena possibile ad acquisire l'attestazione ISEE definitiva direttamente dall'INPS. Nel caso in cui l'attestazione definitiva risulti un valore diverso da quello dell'attestazione provvisoria, fermi restando gli adempimenti e i provvedimenti previsti nel caso di non veridicità dei dati dichiarati dall'interessato, per i servizi e le prestazioni già in corso di erogazione si procede come segue:

- a) se il valore dell'ISEE risultante dall'attestazione definitiva non avrebbe consentito l'accesso al servizio o alla prestazione, l'ammissione viene revocata con effetto immediato;
- b) il livello di contribuzione al costo del servizio o della prestazione viene rideterminato in base al valore dell'ISEE risultante dall'attestazione definitiva;
- c) le quote di contribuzione al costo del servizio già addebitate all'utente per il periodo precedente vengono ricalcolate in base al valore dell'ISEE risultante dall'attestazione definitiva e si procede al conguaglio a debito o a credito dell'utente della differenza tra gli importi ricalcolati e gli importi già addebitati.

Art. 8. Procedimento e modalità dei controlli.

1. I controlli avverranno:

- mediante raffronto dei dati dichiarati con quelli contenuti nelle corrispondenti banche dati cui l'Amministrazione Comunale ha accesso;
- mediante richiesta, per i dati non accessibili dalle banche dati, della relativa documentazione ai soggetti interessati o ad altri Enti pubblici;
- come da protocolli di intesa con la Guardia di Finanza.

2. Qualora le DSU ISEE e le istanze presentino celle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, derivanti in maniera palese da errore scusabile, l'Ufficio competente dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In questi casi può richiedere a chi presenta istanza per la prestazione, chiarimenti o documenti integrativi ovvero la produzione di una nuova dichiarazione ISEE nel caso in cui quella prodotta, ancorchè in corso di validità, non risulti corrispondente ai dati reddituali, alla composizione del nucleo familiare, al patrimonio mobiliare e/o immobiliare.

3. Quando non sussiste coincidenza tra dichiarante la DSU ISEE e colui che presenta l'istanza per ottenere la prestazione agevolata, nel caso sia attivato il procedimento di controllo nei confronti il dichiarante la DSU ISEE, verrà data informazione anche all'istante. L'esito del procedimenti di controllo ha effetti sul procedimento principale relativo alla prestazione sociale agevolata richiesta.

4. In caso di attivazione del procedimento di controllo sulle istanze e sulle DSU ISEE per veridicità o congruità viene garantito il contraddittorio con l'interessato. Qualora si rilevino difformità, lo stesso viene formalmente invitato a presentare in un termine massimo di 15 gg dal ricevimento dell'avviso eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e/o documentazione per fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità rilevate.

5. La comunicazione di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Qualora, al termine della procedura indicata nel presente articolo, persistano gravi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese dal richiedente all'Amministrazione Comunale, il Dirigente, ferme restando le ulteriori azioni indicate nei successivi punti 7 e 8, è tenuto ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria. Nell'inoltrare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, dovrà essere indicata espressamente la notizia criminis ed il soggetto presunto autore dell'illecito penale. Inoltre, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del DPCM ISEE, il Comune dovrà comunicare all'INPS eventuali dichiarazioni mendaci e potrà inviare all'Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari per gli accertamenti di competenza.

7. In caso di controllo di tipo successivo, quando il valore del beneficio indebitamente percepito è pari o inferiore a 3999.96 €, viene applicata la sanzione amministrativa del pagamento in una somma di denaro da 5164 € a 25822 €, in rapporto proporzionale con il beneficio conseguito. Tale sanzione non potrà comunque superare il triplo del beneficio conseguito (art. 316 ter codice penale). Qualora ricorrano eventuali ipotesi di reato, sarà inoltrata segnalazione alla Procura della Repubblica.

Qualora il valore del beneficio indebitamente percepito sia superiore all'importo sopra citato, deve essere inoltrata la sola segnalazione alla Procura della Repubblica.

Si applica inoltre la sanzione prevista dalla L. 122 del 30/07/2010, art. 38.

8. Per definire la misura va fatto ricorso alle disposizioni recate dall'art. 11 della legge n. 689/81 "Modifiche al sistema penale" che indica gli elementi di valutazione per la determinazione del quantum, che si osservano "in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito". Così viene disposto che occorre avere riguardo "alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche", considerata, comunque, la facoltà del pagamento in misura ridotta (un terzo del massimo o se più favorevole il doppio del minimo edittale) previsto dal successivo art. 16 della L. 689/81.

TIPO DI CONTROLLO	ESITO VERIFICA	CONSEGUENZA
PREVENTIVO	VERIDICITA' E CONGRUITA'	Concessione beneficio
	NON VERIDICITA'	Rigetto dell'istanza con comunicazione all'interessato. Segnalazione alla Procura della Repubblica. Comunicazione all'INPS delle dichiarazioni mendaci.
SUCCESSIVO	INCONGRUITA'	Rigetto dell'istanza con comunicazione all'interessato. Segnalazione alla Guardia di Finanza.
	VERIDICITA' E CONGRUITA'	Conferma beneficio
	NON VERIDICITA'	Revoca del beneficio. Recupero delle agevolazioni economiche già corrisposte. Applicazione sanzione ex art. 316 ter Codice Penale in caso di beneficio percepito pari o inferiore a € 3.999,96 per benefici erogati di valore superiore. Segnalazione alla Procura della Repubblica. Comunicazione all'INPS delle dichiarazioni mendaci.
	INCONGRUITA'	Revoca del beneficio. Recupero delle somme già corrisposte. Segnalazione alla Guardia di Finanza.

La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta in sede di controllo ovvero la incompleta o inidonea documentazione trasmessa comporterà il diniego o la revoca dell'agevolazione richiesta.

9. La percentuale di autodichiarazioni ai fini ISEE da sottoporre annualmente a controllo, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 109/98 e del capo V del testo Unico in materia di documentazione amministrativa approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è definita con determinazione del Responsabile del Servizio in misura non inferiore a 20%.

Art. 10. Trattamento dati personali.

1. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, e dell'art. 12 del DPCM 159/2013.

1. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, e dell'art. 12 del DPCM 159/2013.

2. L'acquisizione e il trattamento dei dati contenuti nelle DSU ricevute dal Comune per prestazioni non erogate dall'Amministrazione Comunale sono effettuati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12, comma 3, del DPCM 159/2013.

Art. 11. Norme finali e transitorie.

Il presente regolamento sostituisce il precedente Regolamento (...) ed entrerà in vigore alla data del...

A partire dal, ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza dell'Ente dovrà essere richiesto l'ISEE rilasciato secondo le modalità del DPCM n. 159 del 5/12/2013 e dei regolamenti attuativi di cui al decreto del 7/11/2014.

Per quanto espressamente non indicato ai fini ISEE nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, del DPCM 5/12/2013, n.159", nonché alle eventuali modifiche legislative che s'intendono fino d'ora integralmente recepite.

Allegato 1. Scala di equivalenza (allegato 1 del DPCM n. 159 del 5/12/2013).

Allegato 2. Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza (allegato 3 del DPCM n. 159 del 5/12/2013).